

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

4/2022

DIRETTORE RESPONSABILE Gian Luigi Gatta
VICE DIRETTORI Guglielmo Leo, Luca Luparia

ISSN 2704-8098

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Cerasa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri (coordinatore), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Alessandra Galluccio, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salvo le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2022, p. 5 ss.

**IL (DIFFICILE) RAPPORTO TRA REATO PRESCRITTO E
ACCERTAMENTO DEGLI INTERESSI CIVILI
NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE:
LO STATO DELL'ARTE SULL'ARTICOLO 578 C.P.P.,
TRA QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
E INTERVENTI LEGISLATIVI**

di Anna Barbieri

Confermando la legittimità costituzionale dell'art. 578 c.p.p., la pronuncia 182/2021 la Corte costituzionale ha nella sostanza individuato la chiave di volta che garantisce nell'ambito delle impugnazioni l'equilibrio tra tutela del prosciolto per prescrizione e soddisfazione dell'interesse della parte civile, proponendo tuttavia un percorso argomentativo che presta il fianco a più di una critica, e che sollecita una riflessione sull'attuale panorama del giudizio impugnatorio relativo ai soli effetti civili: osservazioni che non possono non tenere in considerazione il recente intervento del legislatore con la c.d. "riforma Cartabia".

SOMMARIO: 1. Corte cost. 182/2021: l'attualità della decisione sugli effetti civili in sede di impugnazione. – 2. Riflessioni critiche sulla motivazione della Consulta. – 3. La decisione sugli interessi civili resa dal giudice del gravame: attualità e prospettive di riforma.

1. Corte cost. 182/2021: l'attualità della decisione sugli effetti civili in sede di impugnazione.

Nell'odierno panorama processuale penale quello delle impugnazioni costituisce senza dubbio un tema di grande attualità, oggetto di attenzione non solo da parte della giurisprudenza tanto di legittimità¹ quanto costituzionale, ma anche del legislatore,

¹ Esemplificativa in tal senso può ritenersi la pluralità di questioni in materia che sono state recentemente sottoposte all'attenzione delle Sezioni Unite: si pensi, ad esempio, a Cass. pen., Sez. Un. 30 settembre 2021, con la quale le Sezioni Unite si sono espresse in ordine alla possibilità di riforma della sentenza in appello nella situazione di impossibilità di rinnovazione della prova decisiva, oppure a Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2021 (dep. 31 gennaio 2022) n. 3512, in tema di appellabilità della sentenza di proscioglimento nel merito pronunciata dopo la costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Ancora, è notizia dei giorni scorsi la rimessione alle Sezioni Unite, con l'ordinanza Cass. pen., Sez. I, 15 marzo 2022, della questione relativa ai rimedi esperibili dal pubblico ministero avverso la sentenza che ometta l'applicazione di una pena accessoria.

atteso che tale ambito è destinato ad essere incisivamente innovato dalla c.d. riforma Cartabia².

In particolare, uno specifico profilo della materia sul quale negli ultimi anni sia la Corte di Cassazione che la Consulta si sono pronunciate riguarda l'impugnazione, e la decisione, sugli interessi civili. Sul punto, giova rammentare che è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite proprio una questione³ circa l'operatività dell'art 578 c.p.p. nel caso in cui il giudice d'appello rilevi che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado ad esito di una valutazione discrezionale quale il riconoscimento di una circostanza attenuante ad effetto speciale, mentre per altro verso anche la Corte Costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi su tale disposizione fornendone un'interpretazione conforme alla presunzione di innocenza convenzionale ed europea⁴.

Con una sentenza che ha suscitato l'attenzione degli interpreti⁵, la Consulta si è infatti pronunciata circa la compatibilità dell'art 578 c.p.p. con l'art. 6 par. 2 CEDU, nonché con gli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343 e 48 della Carta di Nizza, norme che individuano, rispettivamente nell'ordinamento convenzionale e in quello eurounitario, la presunzione di innocenza declinandola sia come garanzia propria del contesto processuale che come diritto di portata "ultraprocessuale". L'eventuale frizione della norma interna rispetto ai suddetti parametri interposti era stata ravvisata dal giudice rimettente nella circostanza che essa pareva richiedere al giudice dell'appello di formulare comunque, a fronte della declaratoria di prescrizione del reato, un giudizio circa la responsabilità penale dell'imputato nel provvedere sulle statuizioni civili. Tale

² L'art. 1 l. 27 settembre 2021, n. 134 contiene la delega al Governo per la modifica, tra gli altri, del codice di procedura penale e delle norme di attuazione del codice di procedura penale; nello specifico, i criteri direttivi per la riforma della materia delle impugnazioni sono elencati al comma 13 della disposizione citata. Oltre a contenere la suddetta delega, la legge n. 134/2021 ha altresì introdotto alcune modifiche al codice penale e a quello di procedura penale, anche in tema di impugnazioni: per quanto qui di interesse, viene in rilievo in particolare l'art. 2 co 2 lett b, che ha modificato la rubrica dell'art 578 c.p.p. e ha interpolato la norma aggiungendo il comma 1 *bis*.

³ Con ordinanza Cass. pen., Sez. II, 11 gennaio 2022, n. 3947, in *Diritto e Giustizia*, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione «se il giudice di appello, qualora dichiara il reato estinto per prescrizione, accertando che la stessa è maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado soltanto a seguito di una valutazione discrezionale difforme da quella di primo grado (ad esempio, per la omessa applicazione della recidiva qualificata ovvero – nel regime anteriore alla l. 5 dicembre 2005, n. 251 – per il riconoscimento di un'attenuante, la eliminazione di un'aggravante o la formulazione di un diverso giudizio di comparazione fra circostanze del reato), possa decidere "ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili" ai sensi dell'art. 578 c.p.p., ovvero debba revocare le statuizioni civili del primo giudice».

⁴ Corte cost., 7 luglio 2021 (dep. 30 luglio 2021), n. 182.

⁵ Per un commento alla sentenza si veda, *ex multis*, E. GRISONICH, [Verso una tutela integrata dei diritti fondamentali dei prevenuti: doppia pregiudizialità, Carta di Nizza e direttive di Stoccolma alla luce di un rilevante approdo della Consulta in relazione all'art. 578 c.p.p.](#), in questa *Rivista*, 21 settembre 2021; P. FERRUA, *La Corte costituzionale detta le regole per l'azione civile in caso di sopravvenuta estinzione del reato: la probabile illegittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1 bis., c.p.p. introdotto dalla riforma Cartabia*, in *Cass. pen.*, fasc. 11, 2021, p. 3443 ss.; E. APRILE, *Osservazioni a Corte cost. 30.07.2021 n. 182*, in *Cass. pen.*, fasc. 11, 2021, p. 3452 ss.; A. NAPPI, [Processo penale e accertamento della causalità agli effetti civili](#), in *Giustizia insieme*, 8 settembre 2021.

prospettazione non è stata tuttavia condivisa dal Giudice delle leggi, che ha infatti dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice *a quo* proponendo una esegesi della norma che si accordasse con i citati parametri sovranazionali. In questo senso si è chiarito che la disposizione laddove prescrive al giudice dell'impugnazione penale di pronunciarsi sulle statuizioni civili disposte da una sentenza di condanna relativa ad un reato che si è estinto per prescrizione, gli richiede invero di effettuare un accertamento di natura civilistica. In altri termini, in tale situazione il giudice nel decidere sui capi della sentenza che concernono gli effetti civili non è a tal fine chiamato a verificare se ricorrano gli elementi costitutivi del reato e se dunque se sussista la responsabilità penale dell'imputato, ma egli deve piuttosto accertare se ad essere stata integrata dalla condotta dell'agente è la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c.: viene cioè demandato alla sua cognizione di stabilire se sia stato cagionato un danno ingiusto suscettibile di risarcimento, senza che ciò implichi un riesame incidentale dei profili penalistici del fatto.

Circa le modalità di accertamento dell'illecito civile, per un verso si è sostenuto che la sua natura civilistica implica il ricorso alle regole civilistiche sancite in punto di elemento soggettivo e di accertamento del nesso causale, ambito quest'ultimo in cui vige il criterio del "più probabile che non" (c.d. della probabilità prevalente); per altro verso, e su un diverso piano, la Corte ha lasciato invece intatto l'impiego delle regole processuali e probatorie proprie della sede in cui tale accertamento si svolge, ossia quella penale, con conseguente piena applicazione dello statuto della prova penale con riferimento tanto ai mezzi di prova quanto alle modalità di assunzione.

2. Riflessioni critiche sulla motivazione della Consulta.

La pronuncia in esame presenta certamente il pregio di individuare un punto di incontro tra il diritto del prosciolto a che la sua responsabilità penale non venga posta nuovamente in discussione e, dall'altro lato, l'interesse della parte civile all'accertamento dell'obbligazione risarcitoria: questa, d'altra parte, la *ratio* dell'art 578 c.p.p. in esame, il quale – come la stessa Consulta ha rilevato – bilancia «le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile»⁶.

Se può dunque dirsi condivisibile la conclusione, ossia che l'accertamento del diritto del danneggiato al risarcimento del danno non viene precluso dalla mancanza di un vaglio della responsabilità penale dell'imputato, è tuttavia da osservare come alcuni passaggi dell'*iter* argomentativo della Consulta suscitino alcune riflessioni critiche.

È in primo luogo opportuno considerare come nel preliminare inquadramento del diritto alla presunzione di innocenza la Corte – al pari, peraltro, del giudice

⁶ Corte cost., cit., par. 15.

rimettente – richiama la sentenza della Corte EDU Pasquini c. San Marino⁷ senza forse cogliere (e chiarire) quella che è l’effettiva, e limitata, portata di tale pronuncia, la quale ribadisce sì un principio di diritto consolidato (come rilevato dal giudice *a quo*⁸), da individuare però nell’assunto secondo cui in assenza di una sentenza di condanna l’imputato non può apparire né essere trattato come colpevole del reato contestatogli. La Corte d’Appello che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale pare invece trascurare questo profilo e soffermarsi in modo approfondito sulla pronuncia citata piuttosto per prospettare (erroneamente) lo sfavore della giurisprudenza convenzionale verso il pronunciamento del giudice penale dell’impugnazione sulla azione risarcitoria contestualmente al proscioglimento dell’imputato per il decorso del termine di prescrizione⁹. Tale sentenza, infatti, si è in realtà sostanziata in un ammonimento del giudice sanmarinese per la sua scelta lessicale, laddove l’organo giudiziario penale nel decidere sulle statuizioni civili a seguito dell’intervenuta prescrizione aveva fatto ricorso ad espressioni che riflettevano manifestamente un’affermazione di responsabilità penale a carico dell’imputato prosciolto¹⁰, così violando, appunto, la presunzione di innocenza nella sua portata extraprocessuale.

Un ulteriore snodo argomentativo su cui preme soffermarsi è senz’altro quello in cui la Consulta chiarisce che nel decidere sulla domanda risarcitoria il giudice del gravame deve verificare se ricorrano i presupposti per affermare la responsabilità dell’agente ex art. 2043 c.c., senza basare tale valutazione su un incidentale accertamento della sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, ma facendo ricorso in questa operazione alle regole civilistiche in punto di nesso causale e di elemento soggettivo. In altri termini per il Giudice delle leggi dopo il proscioglimento penale mutano, nel

⁷ Corte eur. dir. uomo, sez. terza, sentenza 20 ottobre 2020, Pasquini c. San Marino: tale pronuncia è stata infatti richiamata dal giudice *a quo*, il quale nell’ordinanza di rimessione ha evidenziato i profili di stretta somiglianza che avrebbero accomunato, a suo giudizio, il caso posto alla base dell’intervento della corte sovranazionale e la situazione portata all’attenzione del Giudice delle leggi.

⁸ Corte d’Appello di Lecce, ordinanza 06.11.2020, paragrafo 3.1. Per un commento all’ordinanza, si veda F. ZACCHÈ, [Davvero incostituzionale l’art. 578 c.p.p. per contrasto con l’art. 6 comma 2 Conv. eur. dir. uomo?](#), in questa *Rivista*, 9 dicembre 2020.

⁹ Sul punto, osserva M. L. PEZONE, [L’articolo 6 C.E.D.U. e il risarcimento del danno nel processo penale. Uno stress test per la presunzione di innocenza](#), in *Arch. pen. web*, fasc. 1, 2021, p. 22, che «i giudici europei non hanno manifestato, né nella sentenza in commento né in altre precedenti, un preconstituito pregiudizio per la determinazione del danno civile, contestuale all’accertamento della prescrizione del reato, dinanzi al giudice penale, financo al cospetto di quello di appello. Essi si sono limitati a pretendere l’impiego di un linguaggio che non dipingesse l’imputato come colpevole, che non lo facesse apparire come tale agli occhi della collettività».

¹⁰ Nello specifico, nel caso di specie il giudice di seconde cure aveva rilevato l’intervenuta prescrizione del reato e si era basato sull’accertamento della responsabilità penale dell’imputato operato dall’organo di primo grado per ritenere sussistente la responsabilità civile del medesimo; il profilo censurato dalla Corte sovranazionale concerneva proprio la circostanza che il giudice dell’impugnazione nel pronunciarsi sulla fondatezza delle pretese civilistiche avesse utilizzato sostanzialmente poggiato il proprio giudizio sull’accertata responsabilità penale dell’agente, utilizzando un linguaggio esplicito in tal senso (richiamando ad esempio la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo), nonostante il soggetto fosse stato prosciolto per essersi il reato prescritto. Per un commento alla pronuncia della Corte EDU, si veda M. L. PEZONE, *op. cit.*

processo penale stesso, il fondamento e il parametro per l'accertamento della responsabilità civile, ferma restando l'applicabilità delle regole probatorie proprie della *sedes materiae*.

Così questa affermazione, a maggior ragione se rapportata all'altra significativa e recente pronuncia con la quale la Consulta è intervenuta sulla materia, ossia la n. 176/2019¹¹, porta a delineare un quadro delle decisioni sugli interessi civili nelle impugnazioni che può definirsi, se non "schizofrenico", come aggettivato da alcuni¹², senz'altro piuttosto articolato.

Se infatti il giudice del gravame viene chiamato a pronunciarsi sulle sole statuizioni civili ai sensi dell'art. 576 c.p.p., è in tal caso tenuto a «riesaminare il profilo della responsabilità penale dell'imputato, confermando o riformando, seppur solo agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado»¹³, per usare le parole della Corte stessa. Quando invece la decisione sulla domanda risarcitoria deve essere assunta contestualmente al proscioglimento dell'imputato per essersi il reato ascritto agli effetti civili, allora «il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure "incidenter tantum", un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili»¹⁴. Ancora, riemerge di nuovo la necessità di un previo accertamento della responsabilità dell'imputato quando il giudice del gravame debba decidere sugli effetti della confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione (o amnistia)¹⁵.

Rispetto a questo aspetto emergono talune osservazioni critiche¹⁶. A ben vedere, l'apparato motivazionale della pronuncia si rivela alle volte poco approfondito, laddove la Consulta avrebbe forse potuto soffermarsi maggiormente sulle implicazioni della interpretazione della norma che essa stessa propone. Come alcuni autori¹⁷ hanno

¹¹ Corte cost., 12 luglio 2019, n. 176. Per un commento alla sentenza, si vedano *ex multis* M. BARGIS, *L'impugnazione della parte civile ex art. 576 c.p.p. ritorna sotto la lente della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, fasc. 4, 2019, p. 2061C ss.; E. APRILE, *Non contrasta con la carta costituzionale la disciplina codicistica sulle impugnazioni ai soli effetti civili della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato. Osservazioni a Corte Cost. 12.07.2019 n. 176*, in *Cass. pen.*, fasc. 11, 2019, p. 3932 ss.; G. MARINO, *Impugnazione ai soli effetti civili della sentenza di proscioglimento: disciplina incostituzionale?*, in *Diritto e Giustizia*, 15 luglio 2019.

¹² C. SANTORIELLO, [Un processo penale servo. La Consulta attenua lo standard probatorio agli effetti civili](#), in *Arch. pen. web*, fasc. 3, 2021.

¹³ Corte cost., 12 luglio 2019, n. 176, par. 7.

¹⁴ Corte cost., 30 luglio 2021, n. 182, par. 11.

¹⁵ Così dispone testualmente l'art. 578 bis c.p.p.: il confronto tra il dato letterale di tale norma e quello dell'art. 578 c.p.p. è stato addotto dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 182/2021, proprio per rimarcare il diverso ambito di cognizione individuato dalle due disposizioni.

¹⁶ Osserva criticamente C. SANTORIELLO, *op. cit.*, p. 7, come «nel momento in cui il processo penale non può più proseguire nell'accertamento della responsabilità del singolo, ovvero non ha più la funzione che gli è propria e coesistente, il giudice penale deve adeguare le sue capacità epistemologiche ed adeguare il proprio metro di giudizio a regimando di varia e differenziata natura: il processo penale diventa così un sistema "multicolore", una sorta di arlecchino servo di più padroni che, come la maschera goldoniana (che non a caso si denominava Truffaldino a richiamare la sua natura indistinta e incerta), deve inventare trucchi e inganni, cangiando la propria natura ed i propri compiti, per assolvere ai troppi diversi comandi dei suoi padroni».

¹⁷ C. SANTORIELLO, *op. cit.*

evidenziato, si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il giudice del gravame debba esprimersi, a seguito dell'intervenuta prescrizione, sulla sorte delle statuizioni civili *ex art 578 c.p.p.* e su quella della confisca *ex art 578 bis c.p.p.*. In tal caso egli dovrà, in ossequio al dato testuale della norma (rimarcato peraltro anche dalla Consulta¹⁸), conoscere della fondatezza dell'accusa per pronunciarsi sulla confiscabilità del bene (nel caso dell'*art. 578 bis c.p.p.*), e al contempo provvedere sulle istanze civilistiche accertando unicamente gli elementi costitutivi dell'illecito civile, «senza poter riconoscere, neppure *incidenter tantum*, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto»¹⁹. E questo tenendo a mente anche il *caveat* ribadito dalla Corte EDU con la sentenza Pasquini circa la necessità di impiegare un linguaggio coerente con la presunzione di innocenza, che declinato in tale contesto parrebbe dunque imporre al giudice di soppesare con cura i termini utilizzati e di modulare (se non, addirittura, mutare) il proprio lessico tra un capo e l'altro della sentenza.

Se si considera poi che nel 2019 la Corte stessa aveva escluso la fondatezza dell'eccezione di illegittimità relativa all'*art 576 c.p.p.* evidenziando, nel proprio percorso argomentativo, come il giudice del gravame investito dell'impugnazione della parte civile relativa ai soli interessi civili non sia affatto distolto «dalla finalità tipica e coesistente dell'esercizio della sua giurisdizione penale»²⁰ proprio perché nel decidere sulle pretese risarcitorie è chiamato appunto a riesaminare il profilo di responsabilità dell'imputato, allora potrebbe sorgere qualche perplessità sulla lettura dell'*art 578 c.p.p.* data dalla Consulta stessa. Oppure, al contrario, si deve dubitare della persistente attualità di quanto affermato nella precedente sentenza 176/2019: a fronte di una precedente sentenza di proscioglimento, può un riesame della responsabilità penale dell'imputato, ancorché limitato ai soli fini civilistici, ritenersi compatibile con la presunzione di innocenza convenzionale ed eurounitaria?

Se infatti ad avviso della Corte ciò che rende non irragionevole l'attribuzione della decisione sui soli effetti civili al giudice dell'impugnazione *ex art 576 c.p.p.* è proprio l'incidentale accertamento della responsabilità penale dell'imputato, in quanto ciò implica che non venga meno la finalità tipica della giurisdizione penale, non sembra dunque bene accordarsi a questo ragionamento la devoluzione al giudice del gravame penale di un accertamento che evidentemente nulla ha a che fare con la giurisdizione penale, laddove egli è tenuto ad accertare soltanto la sussistenza della fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano di cui all'*art. 2043 c.c.* e niente affatto la responsabilità penale dell'imputato. Tanto più se si pensa che tale accertamento deve seguire, secondo le indicazioni della Consulta, le regole di giudizio civilistiche. Invocare il carattere derogatorio dell'*art 578 c.p.p.* può dirsi sufficiente a giustificare queste incongruenze nel sistema delle impugnazioni?

¹⁸ La Corte nel chiarire che l'*art. 578 c.p.p.* non richiede un giudizio incidentale sulla responsabilità penale dell'agente richiama proprio l'*art. 578 bis c.p.p.* per evidenziare il differente tenore testuale delle due disposizioni, laddove la seconda espressamente stabilisce che il giudice del gravame decide in ordine alla confisca «previo accertamento della responsabilità dell'imputato».

¹⁹ Corte cost. 182/2021, par. 16.

²⁰ Corte cost. 176/2019, par. 7.

Dall'altro lato, dalle stesse parole del Giudice delle leggi si ricava che in realtà questo accertamento civilistico non è del tutto avulso dalla giurisdizione penale, dal momento che le regole probatorie da applicare in tale giudizio rimangono comunque quelle penali: quasi che, per certi versi, l'applicazione dello statuto della prova penale costituisca il (debole) aggancio a cui si appiglia la Corte nel tentativo di "infilare" l'accertamento civilistico nel processo penale. In altri termini, quella della Corte pare una conclusione sostanzialmente obbligata: se infatti oltre che della propria regola di giudizio il giudice penale venisse spogliato anche delle proprie regole probatorie, allora la soluzione risulterebbe davvero irragionevole, con il processo penale ridotto a mero sfondo di un giudizio civile.

Se si dovesse immaginare una possibile replica da parte della Corte costituzionale a questo genere di osservazioni, probabilmente si potrebbe trovare la risposta nella stessa sentenza 182/2021, laddove la Consulta rinviene la *ratio* della previsione dell'art 578 c.p.p. nelle esigenze di tutela della parte civile, e in particolare nell'intenzione del legislatore «di evitare che cause estintive del reato, indipendenti dalla volontà delle parti, possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione della persona danneggiata dal reato qualora sia già intervenuta sentenza di condanna»²¹; finalità che si coniuga, sempre ad avviso della Consulta, alla necessità di salvaguardare anche esigenze di economia processuale e di non dispersione dell'attività giurisdizionale. In effetti, è indubbio che costituirebbe un aggravio non indifferente per il danneggiato dover avanzare le proprie istanze in sede civile, in caso di proscioglimento dell'imputato nel grado d'appello per intervenuta prescrizione, dopo aver comunque ottenuto nel giudizio penale di primo grado la sua condanna alle restituzioni o al risarcimento. Si è infatti già evidenziato come di per sé la conclusione della Consulta risulta pienamente condivisibile, giacché riesce nell'intento di conciliare equamente la tutela della parte civile con i diritti dell'imputato: sono stati piuttosto alcuni passaggi dell'*iter* argomentativo della Corte a portare gli interpreti ad esprimere le proprie riserve.

In questo senso, un ulteriore aspetto che ha destato perplessità (forse le maggiori) nella dottrina concerne la circostanza che laddove la Consulta sostanzialmente attribuisce alla cognizione del giudice dell'impugnazione penale l'accertamento della responsabilità *ex art 2043 c.c.*, essa trascura invero di considerare che la normativa codicistica demanda a questi la decisione sull'azione risarcitoria che trova fondamento nel reato, e non nel generico illecito aquiliano, dimostrando di aver indebitamente sovrapposto i requisiti costitutivi dell'illecito civile di cui all'art 2043 c.c. e quelli del danno da reato *ex art 185 co 2 c.p.*²².

²¹ Corte cost., sentenza 182/2021, par. 6.2.

²² Affrontano questo profilo, *ex multis*, B. LAVARINI, *Presunzione di innocenza «europea» e azione civile nel processo penale: un difficile compromesso fra tutela del prosciolto e salvaguardia del danneggiato*, in *Giur. cost.*, fasc. 4, 2021, p. 1785 ss., e G. CRICENTI – G. D'ALESSANDRO, *Il danno da reato e la fraintesa dialettica tra fatto di reato e danno risarcibile: osservazioni critiche alla sentenza n. 182 del 2021 della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, fasc. 4, 2021, p. 1775C ss. Per un ulteriore approfondimento v. anche L. AGOSTINO, [Il diritto al risarcimento tra presunzione di innocenza e tutela del danneggiato: spunti dalla giurisprudenza interna e sovranazionale](#), in *Legisl. pen.*, 28 febbraio 2022.

In definitiva, non si può evitare di considerare provocatoriamente che benché la giurisprudenza costituzionale abbia in più occasioni ribadito il carattere accessorio dell'azione civile rispetto a quella penale, con la conseguenza che essa «è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale»²³, la pronuncia 182/2021 dopo aver a sua volta ripetuto tale concetto sembra in realtà, con le sue stesse parole, invertire i ruoli, rendendo – nella specifica situazione oggetto del suo sindacato – il processo penale servente rispetto all'azione civile, laddove si impone al giudice penale di pronunciarsi su una questione esclusivamente civilistica adeguandosi alle regole che governano la materia.

3. La decisione sugli interessi civili resa dal giudice del gravame: attualità e prospettive di riforma.

Occorre infine soffermarsi sul generale contesto delle decisioni relative ai soli effetti civili rese in sede di gravame, per contestualizzare l'art 578 c.p.p. in una dimensione più ampia.

Anche nell'occasione offerta dalla sentenza 182/2021 la Corte ha ribadito che l'art. 578 c.p.p. costituisce una disposizione derogatoria rispetto alla regola, sancita dall'art. 538 c.p.p., secondo cui la condanna penale costituisce il presupposto indispensabile per la statuizione del giudice sulla domanda civile. La ragione di questa constatazione è evidente, dal momento che la norma in esame consente al giudice di decidere sugli interessi civili nonostante sul versante penalistico pervenga al proscioglimento dell'imputato per essersi il reato estinto per prescrizione, fermo restando che anche in tal caso è comunque necessario che il giudizio di primo grado si sia concluso con una pronuncia di condanna dell'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni.

Risulta invece più sfumata l'attenuazione della regola di cui all'art 538 c.p.p. nel modo di disporre dell'art 576 c.p.p., norma che invece consente alla parte civile di proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e contro la sentenza di proscioglimento, ai soli effetti della responsabilità civile. In questa disposizione l'attenzione degli interpreti è stata rivolta soprattutto alla seconda parte, quella in cui si attribuisce alla parte civile la facoltà di impugnare una sentenza di proscioglimenti ai soli effetti civili, dal momento che le viene consentito di investire il giudice del potere (e dovere) di provvedere sulla domanda risarcitoria pur in assenza di un accertamento sulla responsabilità penale dell'imputato (essendo l'impugnazione limitata appunto ai soli effetti civili). Se da un lato appare plausibile che «ammessa la legittimazione a chiedere la condanna al risarcimento nel processo penale, sembra giusto che l'attore sia investito del potere di provocare un ulteriore grado di giudizio»²⁴, dall'altro lato l'intervento della stessa Consulta ha dissipato (almeno per il momento) i dubbi di incostituzionalità della norma. La sentenza 176/2019, ampiamente

²³ Corte cost., 12 gennaio 2016, n. 12, Corte cost., 12 luglio 2019, n. 176 e, da ultimo, la stessa Corte cos., 30 luglio 2021, n. 182.

²⁴ F. CORDERO, *Linee di un processo di parti*, in *Ideologie del processo penale*, 1966, P. 177

citata, con riferimento al regime di impugnazione della parte civile ha infatti evidenziato come risulti coerente e ragionevole che una volta esercitata l'azione civile nel processo penale, poiché la pronuncia di primo grado è stata emessa da un giudice penale con il rispetto delle regole processualpenalistiche, l'impugnazione di tale pronuncia venga ugualmente devoluta al giudice penale, con applicazione delle regole proprie di tale rito.

Si assiste invece ad una evidente separazione delle statuizioni civili rispetto ai capi relativi agli effetti penali della sentenza nell'ipotesi di cui all'art 622 c.p.p., relativa al giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Infatti, nel caso di annullamento della sentenza ai soli effetti civili o di accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte civile contro la pronuncia di proscioglimento dell'imputato, il giudice di legittimità rinvia, per la decisione sulla pretesa risarcitoria, al giudice d'appello competente. Quanto al residuo accertamento degli interessi civili a seguito del rinvio *ex art 622 c.p.p.* gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità hanno manifestato il convincimento che esso segua le regole della sede in cui viene effettuate, ossia quelle proprie del giudizio civile, compresa l'adozione del criterio del "più probabile che non" al posto di quello penalistico. Questa conclusione ha peraltro trovato di recente anche l'avallo delle Sezioni Unite penali, che nel pronunciarsi sulla questione a loro sottoposta si sono anche soffermate su tale profilo²⁵, in tal modo ponendo auspicabilmente fine al contrasto tra la giurisprudenza civile e quella penale che si registrava sul punto²⁶.

Ad uno sguardo di insieme non risulta dunque del tutto estranea al sistema delle impugnazioni penali la circostanza che la cognizione della pretesa risarcitoria derivante da reato venga "riportata" alla sua sede naturale, ossia il processo civile. Tale previsione viene tuttavia giustificata dalla giurisprudenza con il rilievo che il cristallizzarsi degli effetti penali con il sopravvenire del giudicato priva la vicenda di interesse penalistico, rendendo inutile – e anzi in contrasto con i principi di economia processuale – il permanere della stessa nella sede penale. In altri termini, è «la definitività e l'intangibilità della decisione adottata in ordine alla responsabilità penale dell'imputato, determinate dalla pronuncia con cui la Corte di cassazione annulla le sole disposizioni o i soli capi che riguardano l'azione civile (promossa in seno al processo penale), ovvero accoglie il ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato, [che] provoca il definitivo dissolvimento delle ragioni che avevano originariamente giustificato, a seguito della costituzione della parte civile nel procedimento penale, le deroghe alle modalità di istruzione e di giudizio dell'azione civile, imponendone i condizionamenti del processo penale, funzionali alle esigenze di speditezza del procedimento». Dunque, «[c]on l'esaurimento della fase penale, essendo ormai intervenuto un giudicato agli effetti penali ed essendo venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile

²⁵ Cass. pen., Sez. Un., sentenza 28 gennaio 2021, n. 22065. Per un commento alla pronuncia, si veda ad esempio F. CAPITANI, *Sezioni Unite: definito l'accertamento penale – e annullati i capi d'appello sull'azione civile – resta competente il solo giudice civile*, in *Diritto e Giustizia*, 7 giugno 2021.

²⁶ Per un approfondimento sull'argomento, si vedano *ex multis* E. DI SALVO, *Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. e regole applicabili*, in *Cass. pen.*, fasc. 5, 2020, p. 2128 ss.; A. BONAFINE, *Il giudizio di "rinvio" al giudice civile dopo l'annullamento della sentenza penale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, fasc. 3, 2020, p. 922 ss.; F.M. DAMOSSO, *Rinnovazione e rinvio ai soli effetti civili. Tra soluzioni necessitate e incongruenze processuali*, in *Cass. pen.*, fasc. 9, 2021, p. 2719 ss.

nell'ambito della competenza del giudice penale, risulta coerente con l'assetto normativo interdisciplinare descritto che la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima»²⁷.

Una spiegazione sostanzialmente analoga a quella che la Suprema Corte propone per giustificare la «deviazione dal paradigma» rappresentata dall'art 622 c.p.p. si rinviene invero anche nella giurisprudenza costituzionale, laddove il Giudice delle leggi ha appunto evidenziato come la peculiare disciplina del giudizio di rinvio «trova la sua giustificazione nella particolarità della fase processuale collocata all'esito del giudizio di Cassazione»²⁸.

Ma se questa è la posizione della giurisprudenza, sia di legittimità che costituzionale, la quale trova dunque la giustificazione del ricorso alla giurisdizione civile specificamente nella formazione del giudicato sugli effetti penali della sentenza, con il conseguente “disinteresse” della giurisdizione penale per la vicenda, il legislatore sembra invece muoversi in una direzione diversa, financo opposta, che pare invece ampliare il ricorso alla giurisdizione civile per decidere delle istanze risarcitorie.

Sul punto non si può infatti trascurare la nuova previsione di cui al comma 1 *bis* dell'art 578 c.p.p., introdotta dalla c.d. riforma Cartabia²⁹. Nello specifico, il legislatore ha interpolato l'art. 578 c.p.p. aggiungendo il suddetto comma 1 *bis*, il quale stabilisce che nel caso in cui venga dichiarata l'improcedibilità rispetto ad un reato per il quale in primo grado sia intervenuta sentenza di condanna al risarcimento o alle restituzioni, il giudice del gravame (sia esso quello d'appello o la Corte di Cassazione) per la prosecuzione rinvia al giudice civile competente.

L'improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione³⁰, come noto, costituisce un meccanismo introdotto nel sistema processuale penale con l'art 344 *bis* c.p.p. che funge sostanzialmente da correttivo alla sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado di cui al nuovo testo dell'art. 159 c.p.: con il citato comma 1 *bis* il legislatore ha dunque inteso disciplinare le sorti delle istanze civilistiche quando il procedimento penale si arresti per tale ragione, prevedendo appunto la devoluzione di queste al giudice civile.

Ad esito della riforma, pertanto, nel caso in cui il reato sia prescritto la cognizione sulle statuizioni civili spetterà al giudice penale con applicazione delle regole civilistiche, come chiarito dalla sentenza 182/2021; invece, nell'ipotesi – sostanzialmente sovrapponibile alla precedente³¹ – in cui l'accertamento della responsabilità penale sia precluso non dalla prescrizione ma dalla improcedibilità, la decisione spetterà al giudice civile. Una scelta, quella del legislatore, che mostra un profilo di incoerenza laddove va

²⁷ Cass. pen., Sez. Un., n. 22065/2021, cit., par. 15.

²⁸ Corte cost., sentenza 176/2019, cit., par. 7.

²⁹ L. n. 134/2021 cit.

³⁰ Per un commento sull'istituto v., *ex multis*, (a cura di) L. N. MEAZZA e R. LUIGI, [L'improcedibilità secondo Giorgio Spangher](#), in *Giur. pen. web*, 1 ottobre 2021.

³¹ Ferme restando, in ogni caso, le specificità dell'una e dell'altra fattispecie.

a disciplinare in modo differente due situazioni tendenzialmente assimilabili e soprattutto determina una verosimile dilatazione dei tempi processuali necessari al soddisfacimento della pretesa risarcitoria della parte civile, traducendosi pertanto in un evidente pregiudizio a suo danno. A ben vedere, dunque, il Parlamento sembra non aver tenuto in particolare considerazione la *ratio* di bilanciamento e tutela degli interessi della parte civile, più volte espressamente ribadita dalla Consulta, che ispira l'art. 578 c.p.p.: il che, peraltro, espone il comma 1 *bis* a possibili obiezioni di illegittimità costituzionale³².

D'altra parte, la portata di questa incongruenza tra il regime previsto in caso di prescrizione del reato e quello relativo alla improcedibilità *ex art 344 bis* c.p.p. può in realtà essere ridimensionata considerando che la seconda è sostanzialmente chiamata a "prendere il posto" della prescrizione nelle fasi di impugnazione, ferme restando – giova ribadirlo – le indubbie differenze, in primo luogo concettuali, tra i due istituti.

Peraltro, se si analizza la riforma nella sua interezza, avendo riguardo anche alla delega conferita al Governo dall'art. 1 l. 134/2021, pare doversi rilevare come quella introdotta al comma 1 *bis* dell'art. 578 c.p.p. dall'art. 2 co 2 lett. b) del medesimo atto normativo costituisca una sorta di soluzione temporanea per armonizzare, in attesa di una riforma organica del sistema impugnatorio, i diversi ambiti disciplinari al nuovo istituto della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Come infatti emerge dal comma 13 del summenzionato art. 1 l. 134/2021, nell'ambito della complessiva riforma del sistema processualpenalistico è inclusa anche la materia delle impugnazioni: in particolare, alla lettera d) della disposizione citata il Parlamento ha indicato come criterio guida per la riforma delle impugnazioni, tra gli altri, anche la regolamentazione delle impugnazioni ai soli effetti civili e dei rapporti della improcedibilità *ex art 344 bis* c.p.p. con l'azione civile, nonché con la confisca.

Benché ciò sia verosimile, occorrerà comunque attendere il completamento della riforma con l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della suddetta delega per sapere se le scelte operate dal legislatore con l'introduzione del comma 1 *bis* nell'art. 578 c.p.p. troveranno conferma o finanche ulteriore estensione.

In ogni caso, si può osservare come non vi siano in realtà ragioni di principio ostative alla devoluzione al giudice civile delle pretese risarcitorie inizialmente avanzate in sede penale con l'azione civile, una volta che i profili di interesse penalistico vengono meno e l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato è precluso. D'altra parte, questo meccanismo non è estraneo neppure all'attuale sistema impugnatorio, come l'art. 622 c.p.p. dimostra: sotto questa prospettiva il nuovo comma 1 *bis* dell'art 578 c.p.p. sembra replicare (e dunque ampliare) il meccanismo previsto da tale norma per il giudizio di Cassazione. Ma sul punto non si può omettere di rilevare come la novella legislativa possa riportare in auge le medesime questioni interpretative che si sono poste, e che si sono forse appena sopite, rispetto al giudizio civile di cui all'art. 622 c.p.p.³³.

³² P. FERRUA, *op. cit.*

³³ Questioni relative, in particolare, alle regole da applicare nel suddetto giudizio civile – v. *supra*. Per le perplessità e le critiche sollevate dalla dottrina in merito al regime introdotto dal nuovo comma 1 *bis* dell'art. 578 c.p.p., v. *ex multis* P. FERRUA, *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, in *Cass. pen.*, fasc. 2, p. 441 ss.

In definitiva, le scelte relative al mantenimento nella giurisdizione penale della cognizione sulla pretesa risarcitoria nonostante la preclusione all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato o, al contrario, la sua devoluzione in tal caso al giudice civile, riflettono in realtà soltanto valutazioni discrezionali attinenti all'attribuzione di un valore preminente ad un interesse piuttosto che all'altro. Soprattutto se principi come quello di economia processuale o quello di efficienza giudiziaria possono a ben vedere essere invocati per giustificare tanto l'una quanto l'altra scelta: proprio in nome dell'economia processuale la giurisprudenza di legittimità ha giustificato la devoluzione, nell'art. 622 c.p.p., della decisione sugli interessi civili al giudice civile³⁴, così come la Consulta ha ravvisato nell'art. 578 c.p.p. una *ratio* ispirata anche alla necessità di salvaguardia di esigenze di economia processuale³⁵.

Da ultimo, può suggerirsi che se volesse tenere da conto la posizione della Corte costituzionale, il legislatore nel compiere le proprie scelte discrezionali, ipoteticamente tese ad ampliare il ricorso al giudice civile per l'accertamento degli interessi civili, dovrebbe forse chiedersi se l'improcedibilità – e coerentemente, per non determinare disarmonie (ancorché temporanee) di sistema, la prescrizione – determinino una preclusione all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato che possa essere "accostata" alla *ratio* di intangibilità delle statuizioni penali sottesa all'art. 622 c.p.p.

³⁴ Cass. pen., Sez. Un., n. 22065/2021, cit.

³⁵ Corte cost., n. 182/2021, par. 6.2.